

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 110

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 15 ottobre 1990)

### INDICE

- POLLICE: per un intervento volto a fornire chiarimenti in merito alla nomina del contrammiraglio in ausiliaria Sergio D'Agostino a commissario straordinario per le mucillagini in Adriatico, nonostante la sua appartenenza alla Loggia P2 ed il suo coinvolgimento nel traffico d'armi (4-04628) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) Pag. 3847
- sull'attività della fabbrica Telettra di Vimercate (Milano) (4-05096) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3851
- SANESI: sui trasferimenti dei componenti del nucleo investigativo della Guardia di finanza di Firenze impegnati in indagini riguardanti l'amministrazione comunale fiorentina (4-03801) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 3855



POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della difesa e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – In relazione alla nomina, avvenuta nella riunione interministeriale del 9 agosto 1989 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1989, del contrammiraglio in ausiliaria Sergio D'Agostino a commissario straordinario per le mucillagini in Adriatico e premesso quanto si legge:

1) su «la Repubblica» del 24 agosto 1989, servizio di Aldo Fontanarossa, secondo cui il ministro Ruffolo dichiara: «Ho avuto i dati su D'Agostino dagli uffici competenti del mio Ministero ma non c'era menzione del suo nome nelle liste P2 nè di una qualsiasi relazione con il traffico di armi, su cui ha indagato la magistratura veneziana. A D'Agostino e ad Arata ho personalmente sollecitato a suo tempo un ampio curriculum. Ma in quello che mi ha consegnato il contrammiraglio non c'era alcun riferimento a queste vicende»;

2) su «la Repubblica» del 25 agosto 1989, servizio di Aldo Fontanarossa, il quale, in seguito alle richieste fatte alla Difesa e alla Marina mercantile, ha avuto la seguente risposta: «D'Agostino? Non è che ce lo ricordiamo bene – giurano allo Stato maggiore della Marina, ufficio ammiragli – è andato in pensione 4 o 5 anni fa»;

3) su «l'Unità» del 26 agosto 1989, dove il ministro Ruffolo, rispondendo a una domanda di Maria Teresa Palieri che chiedeva perchè non avesse compiuto accertamenti alla Difesa da cui D'Agostino dipendeva, afferma: «Provi lei a telefonare nei Ministeri il 12 agosto!» (n.d.r. ma D'Agostino era già stato nominato dal 9 agosto e i curriculum erano certamente stati chiesti ancor prima!). E, ancora, alla domanda di Maria Teresa Palieri: «Chi le ha fatto il nome di D'Agostino?». «Non lo dico. Non ho segreti da mantenere, ma sono stato io a chiedere indicazioni a queste persone e non voglio farne degli imputati»;

4) da notizie di stampa, dalle quali risulta che il capo del servizio pubblica informazione del Ministero della difesa, generale Alberto Scotti, avrebbe precisato: «Nessun parere è stato mai richiesto a questo Dicastero nè d'altro canto l'ufficiale in questione "fa capo" alla amministrazione Difesa in quanto in pensione dal 1985»;

5) su «l'Unità» del 24 agosto 1989, dove si legge che l'ammiraglio D'Agostino «negli elenchi Gelli» figurava con la tessera 1674, codice E 1877 (la E sta per affiliato effettivo, non in sonno);

6) su «la Repubblica» del 7/8 gennaio 1990, dove viene riportato un telegramma inviato dal magistrato Mastelloni al ministro della difesa, Martinazzoli, ove si legge: «Segnalo opportunità istituzionale di controlli su eventuali pregressi rapporti anche gerarchici tra contrammiraglio D'Agostino distaccato in apposito ufficio Sid, e con contatti elementi Sios E nei porti di imbarco operazioni triangolari, e Geraci, tenuto conto che anche D'Agostino con codice E 1877 è risultato iscritto a loggia P2 e tenuto conto ruolo Sios E», precisando a proposito dell'ammiraglio Geraci, già capo del Sios Marina, che questi «potrebbe risultare collegato – come da atti del procedimento penale 204/83 già definito – a

gestioni di operazioni triangolari illecite di armamenti di cui ai rapporti di denuncia a mia firma già inviati alla autorità giudiziaria di Roma»;

7) su «Panorama» del 24 maggio 1987 e del 30 agosto 1987 e su «Il Giorno» del 17 agosto 1987, dove si leggono estratti della ordinanza del giudice Mastelloni relativa al processo Walter Gardini (pagine 12 e 13 degli atti), secondo cui: «La funzione di D'Agostino consisteva nel vigilare che le operazioni in territorio nazionale sulla singola commessa indiretta andassero a buon fine e che questa non fosse ulteriormente controllata da altre autorità che nulla sapevano circa la reale destinazione». Su «Panorama», Antonio Carlucci così commenta: «Dunque i Servizi dovevano non solo controllare che le spedizioni non subissero intoppi o interferenze di spie straniere, ma dovevano lavorare per evitare che polizia, carabinieri e finanza potessero scoprire le vendite fasulle, gli armamenti spediti a paesi ai quali l'Italia ufficialmente non avrebbe mai potuto consegnare una pistola senza suscitare polemiche interne ed internazionali»;

premessi inoltre:

1) che nella deposizione resa l'8 novembre 1983 davanti al giudice Palermo dal capitano di fregata Angelo De Feo, il quale sostituì il D'Agostino nel 1972 all'ufficio RiS dei servizi segreti (la deposizione è pubblicata tra gli atti della Commissione P2 e sul libro «Armi e droga», Editori riuniti, 1988, a cura di Pino Arlacchi) si legge: «Nell'epoca anteriore alla mia assunzione di incarico il controllo dei Servizi su tale esportazione veniva effettuato dal tenente colonnello di porto D'Agostino, compreso negli elenchi della P2, e dal tenente colonnello della Guardia di finanza Alvino». Sempre nel libro di Pino Arlacchi si legge a pagina 71, al capoverso «Memoriale del capitano De Feo»: «Io credo che la mia convocazione debba servire ad accertare l'esistenza di legami tra la Loggia P2 di Licio Gelli e i servizi segreti italiani in quanto la presenza massiccia nella nota lista del «venerabile» degli elementi più rappresentativi dell'organismo è di per sé una inoppugnabile conferma dell'esistenza di tali legami... Chi scrive ha sostituito nel Sid nell'anno 1972, quale capo della seconda sezione RiS un ufficiale incluso nella lista di Arezzo (n.d.r.: cioè il D'Agostino), e ciò a prova sia della capillarità con la quale l'organismo veniva controllato sia dell'importanza che rivestiva per l'organizzazione la carica che mi accingeva a reggere»;

2) che il nome di D'Agostino, come facente parte degli elenchi P2, figura nel volume pubblicato dalla CGIL di Roma, editore Data News, «Gli uomini dei poteri occulti di Roma». Il volume raccoglie gli interventi e le comunicazioni al consiglio generale della Camera del lavoro di Roma svoltosi il 24 novembre 1984 con interventi di Alinovi, Amari, De Angelis e altri;

3) che il nome di D'Agostino figura negli elenchi allegati alla relazione Anselmi e nelle liste Gelli reperite in Uruguay (in queste liste al numero 131 con la indicazione «Juramendo firmado» dopo i nomi dell'ammiraglio Giovanni Ciccolo, numero 129 «Juramendo firmado», e dell'ammiraglio Gino Birindelli, numero 130 «en blanco»);

4) che al D'Agostino venne contestato dalla commissione ministeriale di inchiesta sulla P2 di aver aderito alla Loggia P2 e di aver quindi violato l'articolo 212, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'articolo 18 della Costituzione;

5) che la circolare Craxi del 22 novembre 1984, agli atti della Commissione Anselmi, esprimeva il giudizio secondo cui la Loggia P2 aveva «attentato al funzionamento dello Stato democratico e alla libertà di tutti i cittadini» e richiedeva di «verificare le posizioni dei singoli dipendenti pubblici compresi negli elenchi degli iscritti alla P2 dopo la dichiarazione della veridicità dei medesimi»;

6) che il D'Agostino era un ufficiale in posizione di ausiliaria e quindi facente capo come dipendenza al Ministero della difesa marina (direzione del personale). La legge 10 aprile 1954, n. 113 (stato di avanzamento degli ufficiali), prescrive all'articolo 55 che gli ufficiali in ausiliaria «sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali che non siano in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti»;

7) che le operazioni di triangolazioni (operazioni indirette) sono da considerarsi illecite e clandestine in quanto la legge di pubblica sicurezza n. 773 del 1931, capo terzo, articolo 28, prescrive che chi acquista armi deve essere in possesso della licenza, mentre le armi nelle triangolazioni (operazioni indirette) vengono acquistate da un paese che non ha la licenza e quindi devono essere effettuate clandestinamente, cioè all'insaputa degli organi di Stato destinati al controllo nei porti di imbarco, e che si tratta di vendite quindi che violano le leggi dello Stato (nessun Governo italiano ha infatti mai ammesso di aver ordinato tali traffici illegali), un ufficiale eventualmente incaricato di tali operazioni, che violavano la legge, poteva dichiararsi non disponibile, se del caso dimettersi dall'incarico e denunciare alla magistratura i fatti di cui era venuto a conoscenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) chi abbia fornito, in data anteriore al 9 agosto 1989, al ministro Ruffolo il nominativo del D'Agostino tra centinaia di ufficiali e civili che potevano ambire all'incarico, tenendo presente che nonostante le numerosissime interrogazioni parlamentari, la prima in ordine di tempo essendo quella dell'onorevole Giorgio Medri, capo della segreteria politica del Partito repubblicano italiano, a distanza di oltre 7 mesi dai fatti, non si è avuta alcuna risposta e che la trasparenza ministeriale certamente non può occultare una questione di tale rilevanza;

2) se al ministro Ruffolo siano stati comunque forniti altri nomi oltre quello del D'Agostino;

3) se il Ministero della difesa marina, direzione di Maripers, cui l'ufficiale in ausiliaria faceva capo, sia stato informato prima del 9 agosto 1989, dall'ufficiale, dell'incarico che stava per assumere;

4) se la direzione generale del personale, Maripers, appena saputo della nomina apparsa sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1989, abbia chiamato per spiegazioni l'ufficiale, abbia controllato il *curriculum* e ne abbia informato i Ministri dell'ambiente e della difesa, nonché ovviamente il capo di Stato maggiore della Marina, trattandosi tra l'altro di un incarico di rilevanza nazionale;

5) se l'ufficio ammiragli dello Stato maggiore della Marina a cui si rivolse il giornalista Aldo Fontanarossa de «la Repubblica» potesse non essere al corrente della esatta situazione amministrativa del D'Agostino, avendo questo ufficio tra i suoi compiti quello, tra l'altro, di riunire

annualmente tutti gli ammiragli in sede per comunicazioni del capo di Stato maggiore e disponendo quindi di tutti gli indirizzi e numeri di telefono degli ammiragli stessi per una eventuale immediata consultazione;

6) chi fosse presente alla riunione interministeriale del 9 agosto 1989 in cui venne decisa la nomina e, pare, uno stipendio di circa 5 milioni al mese, per una durata di tempo indefinita, nonchè venne stabilito che il D'Agostino potesse addirittura nominare i suoi collaboratori (la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente sembra prevedere decisioni collegiali sulle nomine);

7) se il Ministro della difesa marina, e in particolare Maripers, fossero funzionanti nei giorni antecedenti e seguenti al 9 agosto 1989 e quindi in grado di rispondere ad eventuali richieste del Ministero dell'ambiente e fornire indicazioni a questo stesso Ministero nonchè al Gabinetto del Ministro della difesa e al capo di Stato maggiore della Difesa.

Per conoscere inoltre:

se l'inchiesta del generale Vittorio Monastra, che ha analizzato la posizione del D'Agostino in relazione al fatto che il nome compariva nelle liste della P2, abbia concluso affermando che non poteva impartirgli sanzioni di stato (ad esempio l'espulsione dal servizio attivo o la sospensione dal servizio attivo) semplicemente perchè il D'Agostino aveva già lasciato il servizio attivo, confermando quindi la pesante implicazione del D'Agostino nella Loggia P2, connessa prevedibilmente anche al fatto che D'Agostino conosceva personalmente Gelli fin dal 1972;

perchè, anche tenuto conto del fatto che il D'Agostino aveva accettato la proposta del ministro Ruffolo di ricoprire un incarico da professionista (anche se non si sa quali ricoprire le sue qualifiche ecologiche!) senza neppure, come suo dovere, avvertire Maripers in quanto ciò comportava di fatto la cessazione della ausiliaria, non sia stato posto d'autorità (a parte le sanzioni del caso) nella «riserva» immediatamente dopo la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1989, stante il combinato disposto della legge n. 113 del 1954, articolo 55, comma 2, e articolo 56, ultimo capoverso.

(4-04628)

(22 marzo 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si precisa quanto segue.

Il contrammiraglio D'Agostino venne nominato Commissario *ad acta* con decreto ministeriale 9 agosto 1989, immediatamente dopo la conversione in legge 4 agosto 1989, n. 283, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, per affrontare tempestivamente un fenomeno quale quello delle mucillagini nel periodo della massima manifestazione.

Proprio a causa della necessità di immediatezza si pensò alla nomina del contrammiraglio D'Agostino per il coordinamento degli interventi relativi alla gestione della flotta «antimucillagini»: non si ebbe, pertanto, il tempo, tenuto anche conto del periodo feriale, di procedere ad una puntuale verifica dello stato matricolare e/o di servizio.

Si sottolinea che questa nomina è stata oltretutto tempestivamente revocata, precisamente in data 18 agosto 1989, e il contrammiraglio D'Agostino è stato sostituito con il dottor Paolo Arata per consentire

un'omogeneità d'interventi nel mare Adriatico, visto che al dottor Arata era stato già conferito, con precedente ordinanza, l'incarico di coordinare gli interventi diretti al contenimento del fenomeno delle mucillagini.

*Il Ministro dell'ambiente*

RUFFOLO

(2 ottobre 1990)

POLLICE. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

a) che all'inizio del 1989, su denuncia del lavoratore Giancarlo Passoni, dipendente della Telettra, impresa produttrice di apparati per telecomunicazioni del gruppo FIAT e sita in via Trento 30 a Vimercate (Milano), l'opinione pubblica, le autorità territoriali, eccetera, vennero a conoscenza di come questa azienda violasse le normative per la tutela dall'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque, nonché della legislazione in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro;

b) che lo stesso Passoni in data 16 settembre 1988 subì un trasferimento ad altra mansione poichè, in qualità di igienista industriale addetto alla sicurezza interna, da tempo segnalava ai dirigenti della Telettra, all'USL n. 60, al sindaco di Vimercate, ai sindacati, eccetera, il non rispetto, da parte dell'azienda, della normativa sopra citata;

c) che lo stesso trasferimento fu poi annullato con sentenza del pretore di Monza, dottor Rossano Taraborelli, in data 27 giugno 1989 poichè illegittimo e, di conseguenza, la Telettra fu condannata a reintegrare nelle mansioni di igienista industriale il lavoratore Giancarlo Passoni;

d) che a seguito della suddetta denuncia l'associazione ambientalista «Lega Ambiente», nella persona del segretario regionale Carlo Monguzzi, inviava (aprile 1989) esposto alla pretura di Monza per violazioni, da parte della Telettra di Vimercate, in materia di:

inquinamento atmosferico (decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1971, legge n. 615 del 1966, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988);

inquinamento del suolo;

inquinamento idrico:

emulsioni oleose;

rifiuti tossici nocivi (legge n. 915 del 1982, decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, legge regionale n. 94 del 1980);

violazione delle norme di prevenzione contro infortuni ed igiene sul lavoro;

e) che lo stabilimento Telettra con sede ad Aicurzio (Milano) non ha mai presentato, anche dopo l'esposto sopra citato, denuncia delle emissioni di gas, eccetera, come previsto, a quella data, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1971;

f) che in data 4 aprile 1989 fu inviata, dalla locale sezione di Democrazia proletaria, una richiesta di intervento e informazione al sindaco di Vimercate il quale non ha mai fornito una risposta. La stessa fu inviata, per conoscenza, all'USL n. 60, alla pretura di Monza, al FIOM, al FIM, all'UILM;

g) che la pretura di Monza, nella persona del dottor Manzi, a seguito dell'esposto e della lettera sopra citati, apriva un'istruttoria nei confronti della Telettra, incaricando l'USL n. 60 di svolgere un'indagine all'interno dello stabilimento;

h) che in data 25 luglio 1989 l'unità operativa «Tutela salute nei luoghi di lavoro» (USL n. 60) con verbale n. 25/89 diffidava l'azienda in questione per le seguenti violazioni:

stoccaggio di stabilimento: articolo 363 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1975;

stoccaggio di reparto: articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;

smaltimento rifiuti: articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 3, comma 5, della legge n. 475 del 1988;

inquinamento da oli minerali e polveri: articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;

impianto di condizionamento, officina di produzione ponti radio: articolo 374 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955;

aspirazioni localizzate: articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;

inquinamento da rumore: articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;

prevenzioni infortuni: articoli 27, 82, 72, 68, 55, 41, 105, 75, 12, 287 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955;

officina costruzioni campioni PR: articoli 72, 105 del decreto del Presidente della Repubblica, 547 del 1955;

attualmente copia del suddetto verbale è a disposizione della pretura di Monza;

i) che presso la pretura di Monza esiste copia del referto analitico del PMIP (Presidio multizonale di igiene e prevenzione) del 22 marzo 1988 sulle acque di scarico dello stabilimento Telettra di Vimercate, il quale indicava chiaramente che la ditta scaricava fuori dai limiti della tabella C della «legge Merli».

La USL n. 60, con nota del 3 ottobre 1988 (quindi dopo 7 mesi) prendeva visione del reperto del PMIP, e, in base ad una procedura di calcolo delle medie, concludeva, a suo giudizio, di non procedere nei confronti della Telettra.

Infatti la media risulta essere calcolata su tre valori di cui due uguali a zero (rilevati in date diverse: 7 luglio 1989, valore rame = 0; 9 settembre 1987, valore rame = 0; 22 settembre 1987, valore rame = 1,2 mg/l) con risultato 0,4 mg/l consentito dalla tabella C della legge del 3 settembre 1976. Si ribadisce, sempre nello spirito della legge, che i campionamenti consentiti, secondo la normativa vigente, devono essere di tipo istantaneo o medio-composito nell'arco di tempo di tre ore;

l) che in data 22 settembre 1989 veniva rinvenuta nel perimetro dello stabilimento Telettra una discarica abusiva di rifiuti industriali speciali tra cui, in linea approssimativa, i seguenti:

scarti contenenti prodotti particolari, resine fenoliche, epossidiche eccetera;

ceneri di forni, scorie;

sfridi di lavorazioni varie;  
residui secchi di verniciatura e/o masse aggrumate;  
scarti di olii;  
morchie, melme di solventi esausti;  
morchie, fondami di serbatoi di stoccaggio;  
prodotti chimici obsoleti;  
materiali di scarto vari;  
fanghi di depurazione;  
bidoni con la scritta «cianuro di sodio», eccetera.

Nello stesso perimetro esiste dal 1980 un pozzo d'acqua che è stato chiuso perchè inquinato da cloroformio;

*m)* che in data 4 ottobre 1989 sono state rinvenute ulteriori discariche contenenti rifiuti industriali ascrivibili a lavorazioni di galvanica;

*n)* che quel che è grave consiste nel fatto che i dirigenti della Telettra di Vimercate erano, da anni, al corrente dell'esistenza di tali discariche. Infatti, come da dichiarazione del consiglio di fabbrica della Telettra all'USL n. 60 e ai tenici dell'amministrazione provinciale, si rileva:

che negli anni passati si usavano, all'interno del perimetro dello stabilimento Telettra, buche nel terreno come discariche;

che mesi fa, durante lo scavo per la costruzione del piazzale fra i capannoni C5 e CB, sono stati rinvenuti rifiuti industriali. Di fronte a tali ritrovamenti la direzione aziendale non informò gli organi di vigilanza, nè, tanto meno, bonificò l'area;

*o)* l'amministrazione comunale di Vimercate, seppur sollecitata più volte, non ha mai provveduto ad intervenire per controllare e capire quanto stava accadendo all'interno della azienda in materia di violazione di norme a tutela dall'inquinamento sia per i lavoratori-cittadini che per l'ambiente. Infatti, in circa venti anni di attività, non risulta agli atti amministrativi parere del CRIAL (Comitato regionale inquinamento atmosferico Lombardia), come documentato dall'esposto della «Lega Ambiente»;

*p)* che l'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 prevede, al primo comma: «Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizione di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che compromette l'ambiente, a esso arrecando danno, alterandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato» e, al terzo comma: «L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonchè dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo». Ciò esprime in via generale che ogni danno all'ambiente è sempre un danno allo Stato e che quindi chi danneggia l'ambiente, anche se il fatto avviene contro un bene di proprietà privata o su un bene immateriale, è tenuto a risarcire i danni allo Stato,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di aprire indagine conoscitiva nei confronti dell'attuale amministrazione comunale di Vimercate per verificarne l'operato (e se esistano omissioni) e, in particolare:

1) se il Ministro sia a conoscenza che il sindaco ha dato piena attuazione all'articolo 216 (testo unico leggi sanitarie) a tutela

dell'igiene pubblica facendo i dovuti controlli ed emanando apposite prescrizioni;

2) se la Telettra sia stata classificata in base all'articolo 216 (testo unico leggi sanitarie) e quali particolari garanzie o speciali cautele sia tenuta a rispettare;

3) se sia stata rilasciata dal sindaco apposita autorizzazione alla produzione (anche per successivi reparti di produzione) e quali e quanti controlli siano stati effettuati, dall'USL n. 60 e dal comune, per verificarne il rispetto (come l'attuale normativa pretende);

4) se l'amministrazione abbia provveduto ad istituire una mappa territoriale delle aziende a rischio, insalubri, eccetera, e se i dati raccolti siano stati portati a conoscenza della cittadinanza;

5) quali e quante ordinanze siano state emesse nei confronti della Telettra atte a contenere il rilascio di sostanze inquinanti;

6) quali e quante richieste di controllo-intervento siano state inviate agli organi competenti territoriali (USL n. 60, CRIAL, eccetera), al fine di controllare la Telettra e, successivamente, trasformate in autorizzazioni del sindaco;

7) se non si ritenga di dover agire in modo che sia aperta una indagine conoscitiva nei confronti dell'attuale USL n. 60 per verificarne l'operato (da come premesso) e di dover intervenire presso i Ministeri competenti affinché questa USL n. 60 (in particolare l'unità operativa «Tutela salute nei luoghi di lavoro») venga potenziata in termini di organici, mezzi, eccetera, al fine di permettergli di operare adeguatamente in un territorio caratterizzato da una forte presenza di industrie a rischio;

8) se non ritenga, inoltre, di dover avviare (a chiusura delle istruttorie) azione, nei confronti della Telettra di Vimercate, per risarcimento di danno ambientale (articolo 18 della legge n. 349 del 1986) o direttamente o tramite gli enti territoriali.

(4-05096)

(12 luglio 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si precisa quanto segue.

In merito alle problematiche sollevate circa l'attività della fabbrica Telettra di Vimercate (Milano), sono state interessate da questo Ministero: la regione Lombardia, la USL n. 60 di Vimercate, la provincia e la prefettura di Milano, il comune di Vimercate, la prefettura di Monza.

Premesso che la regione Lombardia non ha fatto pervenire alcuna informativa al riguardo, l'incompletezza dei dati a tutt'oggi pervenuti non consente di formulare un'adeguata e circostanziata risposta; peraltro la situazione emersa dalle relazioni inviate dalla USL n. 60 e dal comune di Vimercate non soddisfa questo Ministero che ha ritenuto, pertanto, di dover verificare direttamente lo stato dei fatti, disponendo un intervento ispettivo del nucleo operativo ecologico. Ai sensi dell'articolo 148 del Regolamento del Senato si risponde unicamente in merito al punto 1) dell'interrogazione per la parte relativa all'inquinamento del pozzo esistente nel perimetro dello stabilimento Telettra.

Dall'accertamento effettuato dalla USL n. 60 risulta che il pozzo inquinato da solventi clorurati è situato a monte della zona della

discarica dei rifiuti. In base al decreto della giunta regionale n. 11047 dell'8 luglio 1986 tutta la zona meridionale del comune di Vimercate (su cui insiste lo stabilimento Telettra) è oggetto di indagine da parte della suddetta USL per identificare le cause dell'inquinamento da solventi clorurati di alcuni pozzi. Anche indagini mirate alla ricerca di metalli (in quanto inquinanti principali dei rifiuti interrati) nell'acqua di prima falda a valle della Telettra consentono di escludere un interessamento delle falde acquifere da parte dei metalli contenuti nei suddetti rifiuti.

*Il Ministro dell'ambiente*

RUFFOLO

(3 ottobre 1990)

SANESI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che la magistratura fiorentina è impegnata in questi mesi in complesse indagini relative ad una vera e propria questione morale che riguarda vicende legate alla vita dell'amministrazione comunale fiorentina e più in generale al rapporto politica-affari;

rilevato che essenziale strumento a tale scopo è l'efficienza e la professionalità dimostrate dal nucleo investigativo della locale Guardia di finanza,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità che gli uomini del nucleo investigativo, direttamente impegnati in tali indagini, siano stati quasi tutti recentemente trasferiti ad altre sedi;

i motivi di tali trasferimenti, che possono determinare elementi di forte *impasse* in tali indagini;

se questa serie di trasferimenti sia simile, per numero e metodo, a quella che investì il nucleo investigativo della Guardia di finanza di Firenze subito dopo l'emergere - a suo tempo - dello scandalo dell'Albergo nazionale.

(4-03801)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - Va innanzi tutto sgombrato il campo da ogni dubbio circa la sussistenza di qualsivoglia correlazione tra i movimenti di personale ed i servizi - e ancora di più con specifiche indagini e/o operazioni - svolti dal nucleo regionale di polizia tributaria di Firenze, il cui comandante, con piena e responsabile autonomia, è tenuto ad affidare i diversi incarichi ai militari dipendenti.

Tanto doverosamente precisato, occorre soggiungere che l'intera materia dei trasferimenti dei militari del Corpo della Guardia di finanza è sottoposta a rigorosi criteri connessi sia alle esigenze di servizio sia alle situazioni personali e familiari e alle aspirazioni degli interessati.

In particolare per quanto riguarda la movimentazione degli ufficiali, le varie esigenze vengono unitamente apprezzate nel quadro di un piano organico di trasferimenti redatto da competenti organi nei primi mesi di ciascun anno.

Anche il nucleo regionale di polizia tributaria di Firenze, come altri, è stato interessato per l'anno 1989 dalla suddetta pianificazione dei

movimenti, e più precisamente - da quanto in proposito appreso dal comando generale della Guardia di finanza - attraverso il trasferimento di 7 ufficiali, per i motivi di seguito indicati:

3 per lunga permanenza nell'incarico, avendo superato il limite massimo di 5 anni previsto dalla circolare n. 246361/114 del 18 ottobre 1988, con la quale sono state impartite disposizioni per la pianificazione dei trasferimenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo fino al grado di tenente colonnello per il 1989.

Di costoro, peraltro:

2 sono stati collocati nella posizione di «a disposizione» e quindi è sorta la necessità di destinarli ad incarichi adeguati alla nuova posizione di stato;

1 è stato impiegato per far fronte ad esigenze di particolare delicatezza ed importanza;

3 in assecondamento del loro desiderio, manifestato ufficialmente, di essere trasferiti da Firenze. Due di costoro sono stati assegnati ad una delle sedi da loro indicate di gradimento, mentre il terzo è stato inviato al comando di una compagnia, nella considerazione che il medesimo prossimamente conseguirà il grado di capitano;

1 per ripianare l'improvvisa assenza di un pari grado al comando di una compagnia isolata di particolare importanza. Peraltro l'ufficiale è celibe e prestava servizio presso la sede di Firenze dal 1986:

preventivamente è stato interpellato ed egli ha manifestato gradimento per il nuovo incarico;

è stato trasferito ad una sede compresa in un'area geografica tra quelle da lui indicate di gradimento.

Il predetto comando generale ha altresì riferito che nell'ambito del nucleo di polizia tributaria in questione sono stati disposti - per l'anno 1989 - complessivamente 21 trasferimenti ad altra sede di sottufficiali, appuntati e finanziari dei quali:

16 in accoglimento di specifica domanda motivata prodotta dagli interessati;

2 per destinarli ad incarichi adeguati ad una ridotta capacità operativa; costoro, infatti, riconosciuti dalla competente commissione medica ospedaliera permanentemente non idonei in forma parziale al servizio d'istituto, sono stati impiegati ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;

1 (finanziere) perchè il suo rendimento non è stato di livello adeguato;

2 per motivi di opportunità in quanto:

uno ha dimostrato scarso decoro nell'esecuzione delle sue funzioni, tant'è che il suo comportamento è stato sanzionato disciplinarmente;

l'altro per evitare possibili condizionamenti nella sua attività operativa, atteso che la consorte svolge la libera professione di commercialista.

*Il Ministro delle finanze*

FORMICA

(5 ottobre 1990)